

**PATRIMONIO E TRUST**

---

***Trust elusivo e sequestro conservativo***

di Luigi Ferrajoli

Con la recente sentenza n. 46137 del 07.11.2014, la Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, si è pronunciata in ordine alla possibilità di sottoporre a **sequestro conservativo**, da parte del Giudice per le Indagini Preliminari, i beni conferiti in un **trust** istituito da soggetto indagato per reati di **bancarotta**.

Nel caso di specie, il G.I.P. aveva disposto la misura in relazione ad alcuni fabbricati oggetto di **conferimento in un trust** in cui l'imputato, unitamente ai familiari, rivestiva la qualifica di **trustee** e di **beneficiario**. Il Tribunale del riesame, a propria volta, aveva rigettato l'impugnazione proposta.

In particolare, il Tribunale aveva condiviso **l'accertamento incidentale** del Giudice per le Indagini Preliminari, il quale aveva dichiarato la nullità dell'atto costitutivo del trust considerandolo uno "**sham trust**" e, come tale, non idoneo a produrre gli **effetti segregativi** del patrimonio, propri dell'istituto.

La Suprema Corte, a seguito di ricorso proposto dall'imputato, ha rigettato l'impugnazione articolando la propria motivazione come segue.

Innanzitutto, il Giudice di legittimità ha rilevato l'infondatezza della tesi proposta dal ricorrente secondo cui, per potere **pignorare** e **sequestrare** i beni del **patrimonio segregato**, vi sarebbe stata la necessità di previo provvedimento di dichiarazione di **simulazione del trust** ovvero di **revoca** dei relativi **conferimenti**.

La Corte di Cassazione, infatti, sul punto afferma che la "**piena trasparenza**" della finalità elusiva della costituzione del trust è emersa dalle indagini preliminari, quale operazione realizzata "come **mero espediente** per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust, con evidente **finalità elusiva** delle ragioni creditorie di terzi, comprese quelle erariali".

Secondo quanto argomentato dalla Suprema Corte, ciò sarebbe stato reso **evidente** da una serie di elementi convergenti, quali: la qualifica di disponenti e di *trustee* riferita all'imputato e alla madre; l'avere costituito il trust in un arco temporale in cui le società di cui l'imputato era **amministratore**, poi **fallite**, si trovavano in situazione di dissesto **occultato** dall'imputato stesso; i beneficiari del trust erano componenti della **famiglia dell'imputato** e della madre; la **durata del trust** era stata indicata dalla data di costituzione sino alla morte di tutti i beneficiari; i **beni immobili** oggetto di conferimento erano stati ceduti al trust dall'imputato e

dalla di lui madre; da ultimo, il trust era stato **trasferito** in Romania.

La Corte di Cassazione, sulla base di tali circostanze, ha evidenziato che, secondo quanto risultante da un consolidato orientamento interpretativo riferito alla sentenza della stessa Quinta Sezione n. 13276 del 24.10.2011, il trust prevede **l'affidamento ad un terzo** di determinati beni affinché questi li amministri e gestisca quale titolare dei diritti ceduti (quindi quale “proprietario”) per poi provvedere alla **restituzione** dei medesimi, alla scadenza del trust, ai soggetti indicati dal disponente.

Elemento **presupposto e ineludibile** dell’istituto in esame, dunque, viene individuato nella **perdita di disponibilità** di quanto conferito in trust da parte del disponente.

Qualora, viceversa, lo stesso mantenga il controllo dei beni (e che quindi la perdita di disponibilità sia solo **apparente**), si versa nell’ipotesi denominata **sham trust**, ossia il **trust è nullo** e non può produrre gli effetti segregativi ad esso precipui.

Ad avviso della Suprema Corte, dunque, il Giudice della cautela ha correttamente concluso che l’imputato, allo stesso tempo trustee ed amministratore, aveva di fatto conservato la **disponibilità** dei beni conferiti nel trust, oltre ad essere anche il beneficiario, unitamente alla madre e ai familiari.

A tale proposito, secondo il Giudice di legittimità il Tribunale del riesame ha giustamente evidenziato che, nel trust, il **ruolo fondamentale** viene attribuito al **trustee** il quale, nei rapporti con i terzi, agisce non già come rappresentante, bensì come **soggetto che dispone del diritto**.

Nel sottolineare inoltre l’irrilevanza della circostanza che i beni siano pertinenti o meno ai reati contestati, doglianza invece sollevata dal ricorrente, la Corte di Cassazione ha dunque ritenuto pienamente **legittimo il sequestro conservativo** degli immobili conferiti in trust “alla luce dell’accertato comportamento sleale” dell’imputato e giustificato altresì dal **giudizio prognostico negativo** in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore.